

La Camera,

premessi che:

l'approvazione del provvedimento in esame ripristina condizioni di giustizia ed equità in favore di quei pubblici dipendenti che hanno visto carriere, prerogative personali e posizioni economiche gravemente danneggiate, a seguito di ingiustificate e spesso infamanti accuse da cui sono stati in seguito assolti;

il provvedimento è suscettibile di trovare applicazione anche per i dipendenti che hanno prestato attività lavorative presso gli enti locali;

il termine dei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore del presente provvedimento non è ritenuta sufficiente a garantire la tutela di numerosi casi analoghi a quelli cui sottintende la *ratio* del provvedimento;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere ulteriori e specifici stanziamenti nel bilancio dello Stato perché la piena attuazione del provvedimento non gravi sui bilanci degli enti interessati;

a valutare altresì la possibilità di estendere l'arco temporale cui si riferisce la norma nella misura di sette anni, anziché dei cinque attualmente previsti, allo scopo di garantire anche quei soggetti che sono stati ugualmente colpiti da accuse false ed infamanti, ma nei cui confronti non è possibile applicare la norma in questione.

9/4903/4. Emerenzio Barbieri, Fratta Pardini, Garnero Santanchè, Dario Galli.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, prevede che i dipendenti pubblici prosciolti definitivamente in un procedimento penale, che siano stati in precedenza sospesi dal servizio, hanno diritto, a domanda, di ottenere dalla propria amministrazione il ripristino del rapporto di impiego per un periodo pari a quello della durata complessiva della sospensione ingiustamente subita, con il medesimo trattamento giuridico ed economico a cui avrebbe avuto diritto in assenza della sospensione;

il decreto-legge in esame ha introdotto il termine dei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore della legge, entro il quale deve essere pronunciato il provvedimento di proscioglimento, al fine di limitare la platea dei destinatari della normativa;

laddove la sentenza irrevocabile di proscioglimento sia stata emanata anteriormente ai cinque anni antecedenti alla data di entrata in vigore della legge finanziaria per il 2004, al pubblico dipendente, ai sensi del decreto legge in esame, compete solo il riconoscimento del migliore trattamento pensionistico derivante dalla ricostruzione della carriera con il computo dei periodi di sospensione e di servizio non espletato per anticipato collocamento in quiescenza;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere per i pubblici dipendenti che hanno presentato domanda, anche nel caso in cui la sentenza di proscioglimento sia stata emanata anteriormente ai cinque anni antecedenti, in aggiunta al migliore trattamento pensionistico previsto, il diritto di ottenere la riammissione in servizio.

9/4903/5. Rotondi.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

(Sezione 1 – Interventi urgenti per risolvere la vertenza sindacale in atto presso lo stabilimento Fiat di Melfi)

BOCCIA, LETTIERI e MOLINARI. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

i lavoratori della Fiat di Melfi hanno segnalato l'esistenza nella fabbrica di condizioni retributive e di lavoro diseguali rispetto agli altri stabilimenti dell'azienda e, considerato che si è aperta una vertenza sindacale rispetto alla quale sono interessati migliaia di lavoratori e la più grande industria italiana, il Governo non può dichiararsi estraneo e disinteressarsi della questione, ravvisando le istituzioni locali e della regione, unitamente a tutte le forze politiche e all'intera popolazione lucana, la necessità di ripristinare la pace sociale in fabbrica e nella regione —:

se non ritenga necessario convocare immediatamente le parti per una ripresa della trattativa finalizzata a migliorare la qualità della vita in fabbrica e pari opportunità per i lavoratori di San Nicola di Melfi, con la ripresa dell'attività produttiva pure indispensabile. (3-03295)

(27 aprile 2004)

(Sezione 2 – Iniziative per favorire una positiva conclusione della vertenza sindacale in atto presso lo stabilimento Fiat di Melfi)

ALFONSO GIANNI. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere:

visto il pesante intervento poliziesco effettuato il 26 aprile 2004 a Melfi, viste le

recenti dichiarazioni del Governo che vogliono ridurre una grande questione sociale a semplice problema di ordine pubblico, visto che gli accordi firmati sono rifiutati dalla stragrande maggioranza dei lavoratori, cosa il Governo intenda fare per fornire una positiva conclusione della vicenda sindacale, tenendo conto del flusso di denaro pubblico di cui finora la Fiat ha sempre goduto. (3-03294)

(27 aprile 2004)

(Sezione 3 – Tempi di adozione del decreto di programmazione annuale dei flussi di ingresso nel territorio dello Stato dei lavoratori extracomunitari)

MONTECCHI, LEONI, INNOCENTI, RUZZANTE, AMICI, BIELLI, CALDAROLA, MARONE, POLLASTRINI, SABATINI, SODA e DE BRASI. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

come è noto, dal 1° maggio 2004 entreranno a far parte dell'Unione europea dieci nuovi Paesi e, secondo le norme transitorie contenute nei trattati di adesione, ciascuno Stato attualmente membro potrà avvalersi della possibilità di non applicare nei loro confronti il regime comunitario in materia di libera circolazione dei lavoratori per un periodo da due a sette anni, rendendo operative nel suddetto periodo norme nazionali tendenzialmente più restrittive in materia di accesso al mercato del lavoro;

in base alle dichiarazioni rilasciate dal Ministro interrogato, da ultime quelle riportate il 9 aprile 2004 su alcuni organi di informazione, l'orientamento del Governo italiano è quello di avvalersi della moratoria prevista dai trattati almeno per il periodo minimo di due anni, il che renderebbe ancora applicabile nei confronti di tali cittadini la disciplina prevista dalla cosiddetta « legge Bossi-Fini », salvo le maggiori quote da stabilirsi anche tramite la stipulazione di accordi bilaterali, al fine di rispettare il principio di preferenza imposto dalle stesse norme comunitarie a favore dei cittadini dei Paesi di nuova adesione;

la mancata adozione del decreto di programmazione annuale dei flussi, previsto dall'articolo 3, comma 4, del testo unico sull'immigrazione, così come modificato dalla cosiddetta « legge Bossi-Fini », che vincola il Governo al limite delle quote stabilite per l'anno precedente, non solo non ha permesso finora la determinazione di quote adeguate alle esigenze del nostro mercato del lavoro, ma rende, altresì, impossibile rispettare il già citato principio di preferenza imposto dalla disciplina comunitaria —:

se intenda adottare tempestivamente il citato decreto di programmazione annuale dei flussi, al fine di rispettare la normativa comunitaria in vista dell'imminente allargamento, o quali accordi bilaterali abbia stipulato o intenda stipulare entro il termine del 1° maggio 2004 con i Paesi di nuova adesione. (3-03296)

(27 aprile 2004)

(Sezione 4 – Garanzia da parte della Siae di parità di trattamento per tutti gli associati delle varie sigle sindacali)

EMERENZIO BARBIERI. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

da cinque mesi è stata costituita presso la Confindustria un'associazione

denominata « Asso intrattenimento », che raggruppa decine di aziende del settore discoteche e sale da ballo;

tale associazione ha interrotto un monopolio di rappresentanza sindacale a favore di Fipe-Confcommercio, che rappresentava il 98 per cento delle aziende del settore;

la Siae dovrebbe, essendo operante in un regime monopolistico, garantire identico trattamento a tutte le associazioni di categoria che richiedono il suo servizio;

ci sono voluti « solamente » quattro mesi per ricevere una proposta che ribadiva la volontà politica di Siae di differenziare il trattamento tra le varie associazioni, di fatto annullando completamente la potenzialità operativa di Asso Intrattenimento a favore di Fipe-Confcommercio;

la proposta prevede che i soci di Asso Intrattenimento abbiano inizialmente uno sconto sul compenso integrativo pari al 30 per cento, mentre gli altri hanno una possibilità variabile tra il 50 ed il 70 per cento; tale diseguità viene stabilita da un vecchio accordo tra Siae e Confcommercio, che nella realtà blocca qualsiasi nuova iniziativa di rappresentanza sindacale —:

se intenda intervenire presso la Siae affinché tale ente informi la sua attività ai principi di correttezza ed imparzialità, garantendo parità di trattamento a tutti gli associati delle varie sigle sindacali, e, qualora siano accertate eventuali responsabilità del gruppo dirigente e del personale della Siae, se non intenda procedere alla nomina di un commissario straordinario. (3-03298)

(27 aprile 2004)

(Sezione 5 – Interventi del Governo a favore del gruppo Alitalia)

LA MALFA. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere:

che cosa il Governo intenda fare per la drammatica situazione della compagnia

Alitalia e come intenda procedere per garantire la difesa della principale società italiana di trasporto aereo nel rispetto delle regole dell'Unione europea. (3-03299)

(27 aprile 2004)

(Sezione 6 – Adozione da parte del Governo delle norme attuative della legge sull'immigrazione del 2002)

CÈ, GUIDO GIUSEPPE ROSSI, DARIO GALLI, LUCIANO DUSSIN, BALLAMAN, BIANCHI CLERICI, BRICOLO, CAPARINI, DIDONÈ, GUIDO DUSSIN, ERCOLE, FONTANINI, GIBELLI, GIANCARLO GIORGETTI, LUSSANA, FRANCESCA MARTINI, PAGLIARINI, PAROLO, POLLEDRI, RIZZI, RODEGHIERO, SERGIO ROSSI, STUCCHI e VASCON. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

sono passati ormai quasi due anni da quando la legge n. 189 del 30 luglio 2002 (la cosiddetta « legge Bossi-Fini » sul problema dell'immigrazione) è stata varata;

l'articolo 34 della suddetta legge prevede l'emanazione, da parte del Governo, delle norme attuative, che devono essere emanate dal Consiglio dei ministri dopo essere state elaborate da un tavolo tecnico-ministeriale e vagliate dalle commissioni parlamentari competenti;

tali norme sono indispensabili per l'avvio dei « contratti di soggiorno », che legano la presenza di cittadini extracomunitari al loro effettivo impiego e che rappresentano la vera innovazione legislativa della cosiddetta « legge Bossi-Fini »;

avrebbero dovuto, inoltre, essere costituiti, presso le prefetture, gli sportelli unici per l'immigrazione a cura del mi-

nistero dell'interno, che risultano, invece, ancora oggi assolutamente non operanti;

da ultimo si assiste ad un'azione, che agli interroganti appare singolarmente compatta, da parte di una quota consistente della magistratura, che sostanzialmente solleva principi di costituzionalità della norma e blocca i decreti di espulsione già emanati, appoggiandosi su sentenze della Corte costituzionale —:

cosa si intenda fare per sbloccare la situazione descritta, anche in considerazione del fatto che la nuova regolamentazione dei flussi migratori è parte sostanziale del programma della Casa della libertà e che la presenza incontrollata di masse di cittadini extracomunitari clandestini, soprattutto di origine islamica, sta creando evidenti preoccupazioni, sia relativamente a questioni di inserimento sociale, che a questioni di sicurezza pubblica, evidenziate dai drammatici avvenimenti degli ultimi anni. (3-03300)

(27 aprile 2004)

(Sezione 7 – Entità e destinazione del gettito derivante dall'istituzione di un'addizionale dell'imposta di bollo relativa ai conti correnti bancari)

STRADELLA. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 11, comma 5, del decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995, ha previsto l'istituzione di un'addizionale nella misura del 50 per cento della tariffa dell'imposta di bollo relativa ai conti correnti bancari;

tale disposizione era originariamente finalizzata a destinare risorse urgenti alla

ricostruzione e alla ripresa delle attività produttive nelle zone del Piemonte colpite dagli eventi alluvionali nel novembre 1994;

da allora, non risulta che la disposizione richiamata sia stata formalmente abrogata da successivi atti legislativi;

allo stesso tempo, sembrerebbero ormai esauriti gli aiuti ed i sussidi statali alle imprese alluvionate nel 1994, non risultando all'interrogante che le entrate derivanti dalla citata disposizione, incassate dall'erario, stiano concorrendo alla copertura degli oneri relativi ai risarcimenti riconosciuti alle stesse imprese;

i prelievi addizionali sui conti correnti risultano tuttora effettuati a carico dei correntisti, sebbene siano trascorsi circa dieci anni dall'istituzione dell'addizionale —:

se la disposizione di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto-legge n. 691 del 1994 sia stata superata dai successivi atti, se, in caso di vigenza della disposizione, il Ministro interrogato sia in grado di fornire chiarimenti in relazione all'entità del gettito complessivo da essa derivante, nonché all'effettiva destinazione delle somme introitate in attuazione della disposizione citata, e se non ritenga di dover adottare le necessarie iniziative affinché sia disposta l'interruzione del prelievo forzoso sui conti correnti, in assenza di effettivi e visibili interventi in favore dei soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 1994. (3-03301)

(27 aprile 2004)

(Sezione 8 – Iniziative per ridurre i costi dell'energia elettrica a carico delle famiglie italiane)

CRISTALDI, ANEDDA, AIRAGHI, ALBONI, AMORUSO, ARMANI, ARRIGHI, ASCIERTO, BELLOTTI, BENEDETTI VA-

LENTINI, BOCCHINO, BORNACIN, BRIGUGLIO, BUONTEMPO, BUTTI, CANNELLI, CANNELLA, CARDIELLO, CARRARA, CARUSO, CASTELLANI, CATANOSO, CIRIELLI, COLA, GIORGIO CONTE, GIULIO CONTI, CORONELLA, DELMASTRO DELLE VEDOVE, FASANO, FATUZZO, FIORI, FOTI, FRAGALÀ, FRANZ, GALLO, GAMBA, GERACI, GHIGLIA, ALBERTO GIORGETTI, GIRONDA VERALDI, LA GRUA, LA RUSSA, LA STARZA, LAMORTE, LANDI DI CHIAVENNA, LANDOLFI, LEO, LISI, LO PRESTI, LOSURDO, MACERATINI, MAGGI, MALGIERI, GIANNI MANCUSO, LUIGI MARTINI, MAZZOCCHI, MENIA, MEROI, MESSA, MIGLIORI, ANGELA NAPOLI, NESPOLI, ONNIS, PAOLONE, PATARINO, ANTONIO PEPE, PEZZELLA, PORCU, RAISI, RAMPONI, RICCIO, RONCHI, ROSITANI, SAGLIA, SAIA, GARNERO SANTANCHÈ, SCALIA, SELVA, STRANO, TAGLIALATELA, TRANTINO, VILLANI MIGLIETTA, ZACCHEO e ZACCHERA. — *Al Ministro delle attività produttive.* — Per sapere — premesso che:

secondo notizie di stampa, un'indagine compiuta da un'associazione di consumatori avrebbe rilevato che in Italia il costo dell'energia è il più elevato di tutta Europa;

a parità di potere d'acquisto, ad esempio, una famiglia media italiana, composta da quattro persone, spende il 47 per cento in più rispetto a quanto spende una famiglia media in Inghilterra, ma anche in Spagna, Francia e Portogallo, mentre una famiglia numerosa spende addirittura il doppio rispetto alle altre famiglie europee;

confrontando, infatti, le bollette e le tariffe dei diversi Paesi europei, i tariffari più onerosi graverebbero innanzitutto sulle famiglie italiane numerose e ciò sarebbe imputabile al cosiddetto « sistema delle tariffe progressive », che applica aliquote più alte all'aumentare dei consumi;

in base a quanto si evince sempre da notizie di stampa, la tariffa progressiva comporterebbe, infatti, un paradosso: la bolletta italiana, infatti, è la meno cara d'Europa per i bassi livelli di consumo, per poi aumentare progressivamente le aliquote all'aumentare dei chilovattori consumati, fino a collocare il nostro Paese al primo posto per il costo della bolletta della luce;

i gestori hanno inviato all'Autorità per l'energia elettrica e il gas la proposta

della cosiddetta « tariffa bioraria », che farebbe risparmiare chi consuma di notte e nei fine settimana e che dovrebbe sostituire la tariffa progressiva —:

se quanto esposto in premessa corrisponda al vero e, se del caso, quali iniziative anche normative il Ministro interrogato intenda assumere in merito, a garanzia e tutela dei consumatori.

(3-03297)

(27 aprile 2004)

PROPOSTA DI LEGGE: CÈ ED ALTRI; GIULIO CONTI; GIULIO CONTI; D'INIZIATIVA DEL SENATORE CONSOLO (APPROVATA DALLA II COMMISSIONE DEL SENATO) (150-3282-3867-3884); DI VIRGILIO E PALUMBO: DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA PREVENZIONE E IL DIVIETO DELLE PRATICHE DI MUTILAZIONE GENITALE FEMMINILE (4204)

(A.C. 150 – Sezione 1)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 3.

(A.C. 150 – Sezione 2)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 1, dopo le parole: « promuove e sostiene » siano inserite le seguenti: « , nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio »;

l'articolo 5 sia soppresso;

all'articolo 7, comma 2, dopo le parole: « mutilazione genitali femminili »

siano inserite le seguenti: « , e comunque senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato »;

all'articolo 10 sia in fine aggiunto il seguente comma:

« 1-bis. Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Sugli emendamenti trasmessi dall'assemblea:

PARERE CONTRARIO

Sugli emendamenti 1.5 Valpiana, 1.41 Magnolfi, 1.42 Zanotti, 2.14 e 2.20 Valpiana, 2.44 e 2.55 Bimbi, 2.58 Valpiana, 2.64 Battaglia, 2.70 e 2.72 Magnolfi, 3.12 Bimbi, 3.14 Magnolfi, 3.20 Finocchiaro, 3.21 e 4.13 Valpiana, 5.1 Bimbi, 5.3, 5.4 e 5.6 Valpiana, 5.5 Bolognesi, 5.7 Maura Cossutta e sugli articoli aggiuntivi 5.02 Lucidi, 9.01 Bimbi e 9.02 Magnolfi, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 3.

ULTERIORE PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sul subemendamento 0.01.03.3. Magnolfi.

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti del fascicolo 5, non compresi nel fascicolo 3.

(A.C 150 – Sezione 3)

ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

ART. 1.

(Attività di promozione e coordinamento).

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri promuove e sostiene il coordinamento delle attività svolte dai Ministeri competenti dirette alla prevenzione e all'eliminazione delle pratiche di mutilazione genitale femminile.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 1.

(Attività di promozione e coordinamento).

All'articolo premissivo 01. 03. delle Commissioni, comma 1, dopo le parole: della Costituzione aggiungere le seguenti: e di quanto sancito dal Trattato adottato a Pechino il 15 settembre 1995 nella quarta Conferenza delle Nazioni unite sulle donne.

0. 01. 03. 2. Giudice.

(Approvato)

All'articolo premissivo 01. 03. delle Commissioni, comma 1, sostituire le parole da: la presente legge fino alla fine del comma con le seguenti: la Repubblica tutela i diritti delle donne immigrate nel territorio nazionale, ivi compreso il diritto alla salute e all'integrità psicofisica. Tale diritto è garantito, in particolare, dalla prevenzione e dalla eliminazione delle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

0. 01. 03. 3. Magnolfi, Lucidi, Finocchiaro, Battaglia, Bolognesi, Labate, Zannotti, Maura Cossutta, Pollastrini, Cima.

All'articolo premissivo 01. 03. delle Commissioni, comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , nonché per la sensibilizzazione ai diritti delle donne, nel rispetto delle differenze culturali.

0. 01. 03. 1. Bimbi, Boccia.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. (Finalità). – 1. In attuazione degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, la presente legge detta le misure necessarie per prevenire, contrastare e reprimere le pratiche di mutilazione genitale femminile quali violazioni dei diritti fondamentali all'integrità della persona e alla salute delle donne e delle bambine.

01. 03. Le Commissioni.

(Approvato)

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. (Finalità). – 1. Al fine di riconoscere e tutelare la dignità ed i diritti umani delle donne sono promosse le azioni di prevenzione e contrasto delle pratiche di mutilazione genitale femminile, e di sensibilizzazione ai diritti delle donne nel rispetto delle differenze culturali, secondo le modalità previste dalla presente

legge, che in assenza di esigenze terapeutiche considera tali pratiche lesive dell'integrità della persona.

01. 01. Bimbi.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. (Finalità). — 1. Al fine di riconoscere e tutelare la dignità ed i diritti umani delle donne sono promosse le azioni di prevenzione e contrasto delle pratiche di mutilazione genitale femminile secondo le modalità previste dalla presente legge, che in assenza di esigenze terapeutiche considera tali pratiche lesive dell'integrità della persona.

01. 02. Bimbi.

Al comma 1, dopo le parole: La Presidenza del Consiglio dei ministri *aggiungere le seguenti:* — Dipartimento per le pari opportunità.

1. 251 (Nuova formulazione). Giudice.

(Approvato)

Al comma 1, dopo le parole: promuove e sostiene *aggiungere le seguenti:* , nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio,

1. 51. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

(Approvato)

Al comma 1, dopo la parola: sostiene *aggiungere le seguenti:* , attraverso un apposito gruppo di lavoro.

* **1. 5.** Valpiana, Titti De Simone, Deiana.

Al comma 1, dopo la parola: sostiene *aggiungere le seguenti:* , attraverso un apposito gruppo di lavoro.

* **1. 42.** Zanotti, Finocchiaro, Magnolfi, Lucidi, Labate, Bolognesi, Battaglia, Pollastrini.

Al comma 1, dopo le parole: alla prevenzione *aggiungere le seguenti:* , alla protezione, all'assistenza, alla riabilitazione.

1. 40. Valpiana, Titti De Simone, Deiana.

Al comma 1, dopo le parole: alla prevenzione *aggiungere le seguenti:* , all'assistenza alle vittime.

* **1. 50.** Le Commissioni.

(Approvato)

Al comma 1, dopo le parole: alla prevenzione *aggiungere le seguenti:* , all'assistenza alle vittime.

* **1. 252.** Giudice.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento per le pari opportunità acquisisce dati e informazioni, a livello nazionale ed internazionale, sull'attività svolta per la prevenzione e la repressione e sulle strategie di contrasto programmate o realizzate da altri Stati.

1. 253. (Testo modificato nel corso della seduta) Giudice.

(Approvato)

(A.C. 150 – Sezione 4)**ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO
DELLE COMMISSIONI****ART. 2.***(Campagne informative).*

1. Allo scopo di prevenire e contrastare le pratiche di cui all'articolo 583-*bis* del codice penale, il Ministero della salute, di intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, predispone appositi programmi e campagne informative diretti a:

a) fornire informazioni agli immigrati dai Paesi in cui sono effettuate le pratiche di cui all'articolo 583-*bis* del codice penale, al momento della concessione del visto presso i consolati italiani e del loro arrivo alle frontiere italiane, sul divieto vigente in Italia delle pratiche di mutilazione genitale femminile e sul diritto di famiglia vigente;

b) promuovere iniziative ed attività, con la partecipazione delle organizzazioni di volontariato, delle organizzazioni *no profit* e delle strutture sanitarie, in particolare dei centri riconosciuti di eccellenza dall'Organizzazione mondiale della sanità, già impegnate nel settore dell'immigrazione e aventi come fine istituzionale di sviluppare l'integrazione socioculturale, nonché la conoscenza e la tutela dei diritti delle donne, delle bambine e dei bambini;

c) programmare corsi di informazione per le donne infibulate in stato di gravidanza, finalizzati ad una corretta preparazione al parto;

d) realizzare programmi di educazione sanitaria nelle scuole dell'obbligo

anche per le comunità immigrate allo scopo di eradicare l'esercizio delle pratiche di cui all'articolo 583-*bis* del codice penale e, in particolare con la collaborazione degli operatori sanitari, disincentivare le donne dall'uso di tali pratiche nei confronti delle figlie;

e) destinare le campagne di educazione e di prevenzione, in particolare, agli adolescenti, ai profughi, agli uomini e alle donne delle comunità interessate;

f) promuovere presso le strutture sanitarie e i servizi sociali il monitoraggio dei casi pregressi già noti e rilevati localmente.

2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004.

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AL-
L'ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO****ART. 2.***(Campagne informative).*

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: prevenire e contrastare le con le seguenti: modificare le motivazioni culturali di genere etnico e religioso che sono alla base delle.

2. 56. Cima.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: prevenire e contrastare le aggiungere le seguenti: motivazioni culturali ed etniche che sono alla base delle.

2. 57. Giulio Conti.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: Ministero della salute fino a: campagne informative con le seguenti: Ministro per le pari opportunità, d'intesa con il Ministro della salute, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro

degli affari esteri, il Ministro dell'interno e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, predispone appositi programmi.

2. 250. (Testo modificato nel corso della seduta) Giudice.

(Approvato)

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: Ministero della salute fino a: Consiglio dei ministri con le seguenti: Ministro per le pari opportunità, d'intesa con il Ministro della salute, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro degli affari esteri.

2. 10. Le Commissioni.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: Ministero del lavoro e delle politiche sociali aggiungere le seguenti: , con il Ministero dell'interno.

2. 41. Bimbi.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: Ministero del lavoro e delle politiche sociali aggiungere le seguenti: , con il Ministero degli affari esteri.

2. 60. Battaglia, Magnolfi, Finocchiaro, Lucidi, Zanotti, Labate, Bolognesi, Pollastrini.

Al comma 1, alinea, dopo la parola: predispone aggiungere le seguenti: , entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,

2. 61. Battaglia, Lucidi, Finocchiaro, Magnolfi, Labate, Bolognesi, Zanotti, Maura Cossutta, Pollastrini.

Al comma 1, alinea, dopo la parola: predispone aggiungere le seguenti: , entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,

2. 42. Bimbi.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) predisporre campagne informative rivolte agli immigrati dai Paesi in cui sono effettuate le pratiche di cui all'articolo 583-bis del codice penale, al momento della concessione del visto presso i consolati italiani e del loro arrivo alle frontiere italiane, dirette a diffondere la conoscenza dei diritti fondamentali della persona, in particolare delle donne e delle bambine, e del divieto vigente in Italia delle pratiche di mutilazione genitale femminile;

2. 252. Giudice.

(Approvato)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: sul divieto vigente in Italia delle pratiche di mutilazione genitale femminile con le seguenti: sulle disposizioni della presente legge.

2. 71. Lucidi, Battaglia, Magnolfi, Zanotti, Bolognesi, Labate, Finocchiaro, Pollastrini.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: e sulle modalità di accesso ai servizi socio-sanitari.

2. 26. Valpiana, Titti De Simone, Deiana.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: ed attività, con la partecipazione fino alla fine della lettera con le seguenti: di sensibilizzazione, con la partecipazione delle organizzazioni di volontariato, delle organizzazioni no profit, delle strutture sanitarie, in particolare dei centri riconosciuti di eccellenza dall'Organizzazione

mondiale della sanità, e con le comunità di immigrati provenienti dai Paesi dove sono praticate le mutilazioni genitali femminili per sviluppare l'integrazione socio-culturale nel rispetto dei diritti fondamentali della persona, in particolare delle donne e delle bambine.

2. 251. Giudice.

(Approvato)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: ed attività, con la partecipazione *fino a:* in particolare dei con le seguenti: di informazione, sensibilizzazione e dissuasione dal continuare la pratica delle mutilazioni genitali femminili dirette alle comunità di immigrati — leader comunitari, uomini, donne, adolescenti — condotte con metodologie diverse a seconda dei destinatari da organizzazioni non governative di cooperazione, dalle organizzazioni di volontariato, dalle organizzazioni *no profit* e dalle strutture sanitarie, in particolare dai.

2. 14. Valpiana, Titti De Simone, Deiana.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: ed attività *aggiungere le seguenti:* costantemente aggiornate.

2. 64. Battaglia, Lucidi, Finocchiaro, Magnolfi, Bolognesi, Labate, Zanotti, Maura Cossutta, Pollastrini.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: ed attività *aggiungere la seguente:* ricorrenti.

2. 63. Magnolfi, Finocchiaro, Lucidi, Zanotti, Battaglia, Labate, Bolognesi, Maura Cossutta, Pollastrini.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: , con la partecipazione *fino a:* tutela con le seguenti: di sensibilizzazione e dissuasione rivolte alle comunità residenti in Italia, con la partecipazione delle

organizzazioni non governative di cooperazione, le associazioni di donne immigrate e le organizzazioni di volontariato già impregnate nel settore dell'immigrazione, anche attraverso il sostegno e la diffusione delle buone prassi di integrazione socio-culturale e la divulgazione della conoscenza.

2. 62. Finocchiaro, Battaglia, Magnolfi, Lucidi, Bolognesi, Zanotti, Labate, Maura Cossutta, Pollastrini, Cima.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: organizzazioni *no profit* *aggiungere le seguenti:* , delle organizzazioni impegnate a favore dei diritti delle donne, delle organizzazioni non governative attive nelle campagne di contrasto delle mutilazioni genitali femminili.

2. 43. Bimbi.

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: organizzazioni *no profit* *aggiungere le seguenti:* , delle associazioni di donne immigrate.

2. 15. Valpiana, Titti De Simone, Deiana.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e di facilitare l'accesso ai servizi socio-sanitari.

2. 27. Valpiana, Titti De Simone, Deiana.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) fornire un'adeguata formazione sui diversi aspetti delle mutilazioni genitali femminili ai mediatori culturali, agli operatori sanitari, agli assistenti sociali, agli psicologi che operano nei consultori e nelle scuole, nonché ad altri soggetti ritenuti idonei in quanto operanti con le comunità di immigrati affinché abbiano una padronanza degli argomenti e

possano dissuadere i genitori e i familiari dall'effettuare la pratica sulle loro figlie.

- 2. 20.** Valpiana, Titti De Simone, Deiana, Cima.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

- 2. 253.** Giudice.

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

c) programmare nei consultori familiari e nei centri nascita, per le gestanti che abbiano subito mutilazioni genitali femminili, apposite attività informative e assistenziali finalizzate al miglior espletamento del parto e alla riabilitazione dopo il parto.

- 2. 58.** Valpiana, Titti De Simone, Deiana, Zanella, Bimbi.

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

c) programmare con continuità corsi di informazione per le donne vittime di mutilazioni genitali femminili e che sono in stato di gravidanza, finalizzati alla programmazione di una corretta assistenza al parto e per aiutarle ad affrontare un parto naturale.

- 2. 65.** Bolognesi, Magnolfi, Finocchiaro, Lucidi, Labate, Battaglia, Zanotti, Pollastrini.

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: programmare aggiungere le seguenti: , anche in collaborazione con le associazioni di donne immigrate e con le organizzazioni non governative attive nelle campagne di contrasto delle mutilazioni genitali femminili, e con l'impiego di personale opportunamente preparato.

- 2. 46.** Bimbi, Deiana, Valpiana.

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: programmare aggiungere le seguenti: , con l'impiego di mediatrici culturali e di personale opportunamente preparato,

- 2. 45.** Bimbi.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: corsi di informazione aggiungere le seguenti: ed iniziative di sostegno.

- 2. 44.** Bimbi.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

- 2. 66.** Labate, Finocchiaro, Magnolfi, Lucidi, Zanotti, Battaglia, Bolognesi, Pollastrini.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) promuovere appositi programmi di aggiornamento per gli insegnanti delle scuole dell'obbligo, anche avvalendosi di figure di riconosciuta esperienza nel campo della mediazione culturale, per aiutarli a prevenire le mutilazioni genitali femminili con il coinvolgimento dei genitori delle bambine e dei bambini immigrati e per diffondere in classe la conoscenza dei diritti delle donne e delle bambine.

- 2. 67.** (Nuova formulazione) Capitelli, Magnolfi, Lucidi, Finocchiaro, Labate, Bolognesi, Battaglia, Zanotti, Maura Cossutta, Pollastrini.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) promuovere appositi programmi di aggiornamento per gli insegnanti delle scuole dell'obbligo, anche avvalendosi di figure di riconosciuta esperienza nel campo della mediazione culturale, per diffondere in classe la conoscenza dei diritti fondamentali della persona, in particolare delle donne e delle bambine.

- 2. 254.** Giudice.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: educazione fino a: operatori sanitari con le seguenti: sensibilizzazione culturale e di educazione sanitaria nella rete dei servizi socio-sanitari e nella scuola dell'obbligo, promossi anche con le comunità immigrate e con le organizzazioni non governative attive nelle campagne di contrasto delle mutilazioni genitali femminili, sollecitando in maniera opportuna la partecipazione dei genitori delle bambine e delle adolescenti immigrate, e avvalendosi di personale opportunamente preparato in campo medico, psicologico e socio-antropologico, allo scopo di eradicare l'esercizio delle pratiche di cui all'articolo 538-bis del codice penale e.

2. 47. Bimbi.

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: anche per le comunità immigrate.

2. 59. Valpiana, Titti De Simone, Deiana.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: anche per le comunità immigrate con le seguenti: e nella rete dei servizi socio-sanitari, promossi anche con le comunità immigrate e con le organizzazioni non governative attive nelle campagne di contrasto delle mutilazioni genitali femminili, sollecitando in maniera opportuna la partecipazione dei genitori delle bambine e delle adolescenti immigrate,

2. 48. Bimbi.

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: e, in particolare fino alla fine della lettera.

2. 24. Valpiana, Titti De Simone, Deiana.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: le donne con le seguenti: i genitori e le famiglie.

2. 49. Bimbi.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

2. 255. Giudice.

(Approvato)

Al comma 1, lettera e), dopo la parola: campagne aggiungere le seguenti: di sensibilizzazione.

2. 50. Bimbi.

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: ai profughi.

2. 25. Valpiana, Titti De Simone.

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: operando, a livello locale, anche attraverso le strutture sanitarie ed i servizi sociali, i comitati e le commissioni per le pari opportunità ed utilizzando la collaborazione dei leader delle comunità, delle associazioni delle donne immigrate, delle associazioni impegnate nel campo dei diritti delle donne e delle organizzazioni non governative attive nelle campagne di contrasto delle mutilazioni genitali femminili.

2. 51. Bimbi.

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: operando, a livello locale, anche attraverso le strutture sanitarie ed i servizi sociali.

2. 52. Bimbi.

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: operando, a livello locale, anche attraverso i comitati e le commissioni per le pari opportunità.

2. 53. Bimbi.

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: utilizzando, a livello locale, anche la collaborazione dei leader delle

comunità, delle associazioni delle donne immigrate e delle organizzazioni non governative attive nelle campagne di contrasto delle mutilazioni genitali femminili.

2. 54. Bimbi.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

2. 256. Giudice.

Aggiungere, in fine, la seguente lettera:

g) promuovere, presso le strutture sanitarie ed i servizi sociali, esperienze-pilota di consulte territoriali di coordinamento tra le associazioni femminili, comprese quelle delle donne immigrate, che collaborino con i servizi territoriali alla promozione ed al monitoraggio delle iniziative informative.

2. 55. Bimbi, Realacci.

Aggiungere, in fine, la seguente lettera:

g) sostenere e diffondere le buone prassi di integrazione socio-culturale rivelatesi maggiormente efficaci a livello territoriale.

2. 68. Magnolfi, Finocchiaro, Lucidi, Bolognesi, Zanotti, Labate, Battaglia, Maura Cossutta, Pollastrini, Valpiana, Cima, Zanella.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I programmi e le campagne informative di cui al comma 1 vengono aggiornati annualmente.

2. 70. Magnolfi, Finocchiaro, Lucidi, Zanotti, Bolognesi, Battaglia, Labate, Maura Cossutta, Pollastrini.

Al comma 2, sostituire le parole: 2 milioni con le seguenti: 9 milioni.

2. 72. Magnolfi, Finocchiaro, Lucidi, Battaglia, Bolognesi, Labate, Zanotti.

(A.C. 150 – Sezione 5)

ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

ART. 3.

(Formazione del personale sanitario).

1. Il Ministro della salute, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida per la formazione di figure professionali atte ad operare con le comunità presso le quali sono in uso le pratiche di cui all'articolo 583-bis del codice penale, nonché per realizzare una adeguata politica di interventi per la prevenzione e la riabilitazione delle donne e delle bambine già sottoposte a tali pratiche o a rischio di esservi sottoposte.

2. Le linee guida di cui al comma 1 disciplinano, altresì, la formazione del personale medico e infermieristico che può essere fatto oggetto di richieste di effettuazione delle pratiche di cui all'articolo 583-bis del codice penale, affinché il rifiuto sia spiegato adducendo le ragioni morali, di tutela dei diritti dell'essere umano e sanitarie che lo determinano. A tali fini il medesimo personale può essere coadiuvato da assistenti socio-sanitari, psicologi, mediatori culturali o da altri soggetti ritenuti idonei.

3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 3.

(Formazione del personale sanitario).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3. (Formazione del personale socio-sanitario). – 1. Il Ministero della salute

promuove intese con le regioni dirette alla formazione di personale socio-sanitario idoneo ad affrontare le problematiche derivanti dalla pregressa pratica di mutilazione genitale femminile sia per le conseguenze di carattere sanitario cui vanno incontro le donne mutilate, sia per affrontare in maniera adeguata i rischi derivanti dalle mutilazioni genitali per la salute delle donne e del nascituro al momento del parto.

2. Ai fini di cui al comma 1, presso il Ministero della salute è istituito un Fondo finalizzato alla formazione del personale sociosanitario idoneo ad affrontare le problematiche relative alle mutilazioni genitali femminili. La dotazione annua del Fondo è determinata in 5 milioni di euro.

3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 2, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. 2. Maura Cossutta, Bellillo, Pistone.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3. (*Formazione del personale sanitario*). — 1. Il Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro per le pari opportunità e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida destinate alle figure professionali sanitarie nonché ad altre figure professionali che operano con le comunità di immigrati

provenienti da Paesi dove sono effettuate le pratiche di cui all'articolo 583-bis del codice penale per realizzare un'attività di prevenzione, assistenza e riabilitazione delle donne e delle bambine già sottoposte a tali pratiche.

2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004.

3. 50. Giudice.

(Approvato)

Al comma 1, dopo le parole: dell'università e della ricerca, aggiungere le seguenti: con il Ministro dell'interno,

3. 10. Bimbi.

Al comma 1, sostituire le parole da: atte ad operare fino alla fine del comma con le seguenti: in grado di operare, anche in collaborazione con le comunità o le associazioni di immigrati, per le attività di prevenzione delle pratiche di mutilazione genitale femminile o di cura delle donne ad esse sottoposte.

3. 13. Lucidi, Finocchiaro, Magnolfi, Battaglia, Zanotti, Bolognesi, Labate, Maura Cossutta, Pollastrini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. In particolare, tali interventi prevedono:

a) corsi di formazione e aggiornamento per tutto il personale sanitario che può venire a contatto, nelle strutture pubbliche o private, con donne mutilate o a rischio di mutilazioni genitali femminili;

b) corsi di formazione e informazione per le vittime di mutilazioni genitali femminili in stato di gravidanza, finalizzati alla programmazione di una corretta assistenza al parto e per aiutarle ad affrontare un parto naturale;

c) programmi di educazione sanitaria presso i consultori familiari, rivolti alle

donne immigrate, per aiutarle a riconoscere e curare le patologie derivanti dalle mutilazioni genitali e per disincentivare l'uso di tali pratiche nei confronti delle figlie o parenti minori.

3. 14. Magnolfi, Bolognesi, Labate, Lucidi, Zanotti, Finocchiaro, Battaglia, Pollastrini.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: affinché il rifiuto fino a: A tali fini.

3. 16. Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: il rifiuto fino a: A tali fini con le seguenti: sia idoneo ad affrontare le problematiche derivanti dalla pregressa pratica di mutilazione genitale femminile sia per le conseguenze di carattere sanitario cui vanno incontro le donne mutilate, sia per affrontare in maniera adeguata i rischi derivanti dalle mutilazioni genitali per la salute delle donne e del nascituro al momento del parto.

3. 17. Maura Cossutta, Bellillo, Pistone.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: adducendo fino alla fine del periodo con la seguente: correttamente.

3. 15. Magnolfi, Finocchiaro, Lucidi, Zanotti, Battaglia, Labate, Bolognesi, Pollastrini.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: morali,.

3. 18. Valpiana, Titti De Simone, Deiana.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: morali, di tutela dei diritti dell'essere umano con le seguenti: deontologiche, di tutela dell'integrità della persona, di riconoscimento della dignità e dei diritti umani delle donne.

3. 11. Bimbi.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: di tutela aggiungere le seguenti: dell'integrità e.

3. 19. Valpiana, Titti De Simone, Deiana.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: il medesimo personale fino alla fine del comma con le seguenti: analoga formazione deve essere rivolta ad assistenti sociali e sanitari, psicologi, forze di polizia, mediatori culturali e ad altre figure professionali affinché possano collaborare con il personale sanitario, anche nei rispettivi servizi, alla prevenzione ed al contrasto delle pratiche di cui all'articolo 583-bis del codice penale.

3. 12. Bimbi.

Al comma 3, sostituire le parole: 2,5 milioni con le seguenti: 9 milioni.

3. 20. Finocchiaro, Battaglia, Lucidi, Magnolfi, Zanotti, Labate, Bolognesi, Pollastrini.

Al comma 3, sostituire le parole: 2,5 milioni con le seguenti: 5 milioni.

3. 21. Valpiana, Titti De Simone, Deiana.

Sostituire la rubrica con la seguente: Informazione e formazione in ambito sanitario.

3. 22. Battaglia, Bolognesi, Finocchiaro, Lucidi, Labate, Zanotti, Magnolfi, Pollastrini.

(A.C. 150 – Sezione 6)

ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

ART. 4.

(Istituzione di un numero verde).

1. È istituito, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,

presso il Ministero dell'interno, un numero verde finalizzato a ricevere segnalazioni da parte di chiunque venga a conoscenza della effettuazione, sul territorio italiano, delle pratiche di cui all'articolo 583-*bis* del codice penale, nonché a fornire informazioni sulle istituzioni sanitarie e sulle organizzazioni di volontariato che operano nei settori dell'aiuto e del sostegno agli immigrati coinvolti nell'uso di tali pratiche.

2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 4.

(Istituzione di un numero verde).

Al comma 1, sostituire le parole: Ministero dell'interno *con le seguenti:* Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

4. 10. Bimbi.

Al comma 1, sopprimere le parole da: ricevere segnalazioni *fino a:* nonché.

4. 2. Valpiana, Titti De Simone, Deiana.

Al comma 1, sostituire le parole da: ricevere segnalazioni *fino a:* codice penale

con le seguenti: sensibilizzare le donne sulle conseguenze socio-sanitarie delle mutilazioni sessuali, a fornire informazioni sulle conseguenze penali del reato previsto dalla presente legge.

4. 11. Maura Cossutta, Bellillo, Pistone.

Al comma 1, sostituire le parole da: istituzioni sanitarie *fino a:* coinvolti nell'uso di *con le seguenti:* organizzazioni di volontariato e sulle strutture sanitarie che operano presso le comunità di immigrati provenienti da Paesi dove sono effettuate.

4. 50. Giudice.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire le parole: di volontariato *con le seguenti:* pubbliche e del privato sociale.

4. 12. Valpiana, Titti De Simone, Deiana.

Al comma 1, sostituire le parole: agli immigrati coinvolti nell'uso di tali pratiche *con le seguenti:* alle persone coinvolte.

4. 1. Valpiana, Titti De Simone, Deiana.

Al comma 2, sostituire le parole: 0,5 milioni *con le seguenti:* 1 milione.

4. 13. Valpiana, Titti De Simone, Deiana.